

 <i>Ministero dell'Istruzione</i>	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale “MICHELE PURRELLO”</p> <p style="text-align: center;">Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania Tel. 095 5877293 ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it c.f. 80011180876 - www.purrello.edu.it</p>	 <i>Regione Sicilia</i>
 <i>Unione Europea</i>		 <i>“Cittadini domani”</i>

Prot. e data: *vedere segnatura*
Decreto n.

Al Personale
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto 2021-2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994 n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15/07/1991 n. 215, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 04/08/1995 n. 267, 24/06/1996 n. 293 e 17/06/1998 n. 277;
- VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione 06/10/2021 n. 24032 concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, a.s. 2021/2022;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, a.s. 2021/2022 del 14/10/2021 n. 18;

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania (CT), ai sensi dell'art. 8 comma 10 del D.Lgs. 297/94, che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre 2021.

Art. 2

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'organo collegiale da eleggere è di 19 membri così assegnati:

- Il dirigente scolastico - membro di diritto;

- n. 8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'Art.348 del Codice Civile;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.

Art. 3

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Art. 4

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale ATA).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

Art. 5

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 docenti, 16 genitori, 4 rappresentanti del personale ATA.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200.

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa (Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze).

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria, dalle ore 09:00 dell'8 novembre 2021 alle ore 12:00 del 15 novembre 2021.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Saija
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii.